ITALY

Ministero di grazia e giustizia

Discorso pronunziato dal
Ministro di grazia e giustizia

1863

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

NELLA TORNATA DEL SENATO

DEL 15 LUGLIO 1863

PRESENTANDO IL PRIMO LIBRO

DEL

CODICE CIVILE

Torino, 1863.
TIPOGRAFIA CAVOUR, PIAZZA CARIGNANO, N. 6.

Ho l'onore di sottoporre alla discussione del senato una legge per l'approvazione del primo libro del codice civile.

Mi sono forse io affrettato a presentare al senato il primo libro del codice civile? Quali principii han servito di norma a questo lavoro?

Ecco le due domande a cui credo mio debito rispondere.

Signori. Dacchè si affacciò alla mente degli italiani la possibilità di poter essere ricongiunti in una sola famiglia, si diffuse in tutti gli animi colti il desiderio dell'unificazione delle leggi; e quando le gloriose armi di Magenta

e San Martino, di Calatafimi e Castelfidardo, quando i plebisciti consacrarono l'unità nazionale, e ricongiunsero insieme 22 milioni di italiani, quel desiderio divenne un bisogno prepotente.

La riunione degli italiani non era effetto di violenza di armi; non di scaltrimenti diplomatici; non di cupidigia di principi; non di cieco impeto di popolo; ma l'esplicazione d'un sentimento che si trovava scolpito nella coscienza di tutti, la consacrazione d'un diritto riconosciuto da tutto il mondo civile.

Se gli italiani anelavano alla loro riunione, erano a ciò spinti dal sentimento della medesimezza della loro indole, de' loro pensieri, delle loro sventure, dei loro destini, dalla coscienza d'una vita comune. Quella coscienza si concretava politicamente nell' unità dello stato, il quale riassume la personificazione giuridica d'un popolo; ma quella coscienza deve compiersi nell'unità della legislazione, in cui si rivelano e si sanzionano i comuni istinti e i diritti comuni.

Però, se noi vediamo anche presso genti della medesima stirpe tollerate varie legislazioni, quando si considera la salda tempra della nazionalità italiana,

gli avvenimenti in mezzo ai quali essa si svolse, non si stupirà se gli italiani riguardano con rammarico la superstite varietà delle leggi.

Si conturba sopratutto il nostro animo considerando le norme diverse che regolano i diritti di famiglia.

Il matrimonio, che è la prima base della famiglia, che è il primo anello di ogni consorzio sociale, in alcune provincie d'Italia è soggetto alla potestà civile, in altre è ad un tempo regolato e dalla potesta civile e dall'ecclesiastica, e quindi si trova sottoposto a due potestà, a due legislazioni, a due giurisdizioni; in altre provincie infine, con ingiuria della potestà secolare, è abbandonato alla chiesa soltanto.

La donna in alcuni luoghi d'Italia mantiene, anche dopo passata a marito, la capacità civile per l'amministrazione della sua privata fortuna; in altre provincie ricade per l'amministrazione dei suoi beni sotto la dipendenza del marito.

La patria potestà in alcune provincie cessa quando il figlio diviene maggiore; in altre dura ancora e si perpetua.

Finalmente la stessa maggiore età non si raggiunge in tutti i luoghi d'Italia ad un medesimo tempo. Onde guardando a

questi fatti potrebbe quasi dirsi che gli italiani non hanno ancora una patria comune.

Nè la loro condizione, o signori, è uguale quando si conducono in paese straniero, imperocchè essendovi nelle varie legislazioni d'Italia varie norme rispetto agli stranieri, e prevalendo nelle relazioni internazionali il principio della reciprocanza, accade che gli italiani sono in paese straniero trattati con norme diverse.

Nè meno fastidiosa è la diversità delle leggi per ciò che riguarda la proprietà dei beni; basta ricordare il diverso modo con cui nelle diverse provincie d'Italia sono chiamate alle successioni le figlie; basta ricordare la diversità del regime ipotecario. Durano ancora, quasi nella metà d'Italia, le ipoteche occulte e generali, tanto infeste al credito fondiario e dalla prosperità dello stato.

E questa diversità di leggi, o signori, è incresciosa non solo perchè rammenta le nostre antiche divisioni, ma sopratutto perchè tende a perpetuarle, accarezzando gli istinti municipali, le rivalità di campanile, gli spiriti egoistici, cioè le forze con cui era tenuta divisa l'Italia, e che sono ancor oggi la speranza de' nostri nemici. La varietà

delle leggi impedisce una piena comunanza della vita civile fra gli italiani; affrange e falsa la vita nazionale.

Ciò fu sentito fin dai primi tempi del nostro felice risorgimento. La maggior parte di coloro che vennero preposti all'amministrazione della cosa pubblica, e molti chiari gireconsulti intesero al nobile intento di dotare l'Italia di una legislazione uniforme. Appena emancipati i Ducati e le Romagne, sorse in Bologna, antico e celebrato ospizio delle discipline giuridiche, una ginuta la quale intendeva alla compilazione di un codice civile; e non erano ancora sanzionate le annessioni, ed una nuova giunta veniva installata qui a Torino pel medesimo oggetto.

A questa giunta si aggregarono parecchi giureconsulti dell'Emilia e della Toscana; e tutti durarono lunghe e coscienziose fatiche, il cui frutto fu presentato al Parlamento.

Ma quel primo progetto non fu dal Parlamento votato· Quindi ripigliò vigore un concetto che nel tempo dei pieni poteri avrebbe potuto essere attuato con plauso e vantaggio; si credette cioè che fosse stata più facile la votazione di un codice già esistente, in alcune parti ritoccato; e intorno a questo concetto

si spesero nuove cure e nuove fatiche. Ma evidentemente questo concetto non era possibile, perocchè non vi ha alcuno fra i codici vigenti in Europa il quale al giorno d'oggi potesse essere adottato senza profondi e radicali mutamenti.

Il codice francese è certamente uno dei più splendidi monumenti di questo secolo; ma crederemo noi che se la Francia avesse oggi a pubblicare un codice, non vi apporterebbe grandi e sostanziali cangiamenti? Però quanto sarebbe improvvido il disegno di compilare un codice sopra vie nuove e che si dilungassero affatto da quelle finora battute, altrettanto mi parrebbe inopportuno il pensiero di mettere alla votazione del parlamento uno dei codici vigenti, il quale dovrebbe essere pure necessariamente in gran parte mutato, onde non è a maravigliare se la seconda idea tornò al primo proposito e si confuse con esso. E quando si ebbero le osservazioni di parecchi magistrati del regno, potè uno dei miei predecessori presentare al senato il progetto compiuto del codice civile.

Non mi è dato ripetere i nomi di tutti coloro che fervorosamente intesero a quest'opera legislativa: ma non potrei tacere i due nomi carissimi di Cassinis

e di Miglietti che con grande affetto, con grande alacrità si adoperarono per raggiungere questo nobile intento.

Pure nè l'autorità dei loro nomi, nè la loro alacrità fu sufficiente perchè il nuovo codice civile fosse votato.

Trarremo noi da questi fatti argomento di sconforto? Ripeteremo noi, o signori, la volgare accusa, che i governi rappresentativi sieno impotenti a votare un codice?

Io per me, valutando, e credo al giusto, i fatti sinora avvenuti, ne traggo invece argomento di fiducia, e di sussidio.

Un nuovo codice incontra ostàcoli gravissimi; vinte le prime e più pugnaci difficoltà, mercè le cure dei miei predecessori, il mio còmpito è divenuto più modesto e perciò ancora più facile.

Io trovo la opinione pubblica meglio edotta dei danni che derivano dalla varietà delle legislazioni, più favorevole alla unificazione delle leggi. Trovo grande agevolezza in tutti gli studi preparatorii che già furono fatti: e questi studii spianeranno ancora le cure del parlamento.

Io dunque per parte mia mi sono accinto con fiducia a questo lavoro; ed ho piena confidenza nel parlamento.

L'accusa che in un governo rappresentativo non si possa votare un codice è stata smentita dal codice francese; è stata smentita dal parlamento subalpino che nel 1854 votò un nuovo codice di procedura; sarà smentita, ne sono certo, dal parlamento italiano che voterà il codice civile.

Anzi io credo non solo che non sia impossibile a un parlamento votare un codice, ma ritèngo che senza il concorso del parlamento non sarebbe possibile oggi in Italia un codice accetto a tutti e veramente autorevole.

Nel tempo dei pieni poteri, nel tempo delle luogotenenze fu sentito il bisogno di unificare la legislazione in quella parte in cui essa aveva più stretta attenenza col diritto pubblico. Quindi si diffusero in molta parte del regno il codice penale e quello di procedura criminale. Questi codici prevalevano sotto molti aspetti ai codici che surrogarono: eppure incontrarono grandi ripugnanze, che non sono ancora del tutto smorzate.

Dal concorso del parlamento, dal concorso del senno e della volontà della nazione legittimamente rappresentata, possono soltanto essere dissipate senza rimpianto e senza repugnanze tutte le legislazioni provinciali.

E quali sono state le norme a cui mi sono attenuto nel progetto che ho l'onore di presentare al senato?

Questo progetto si limita al primo libro del codice, e ciò perchè ho creduto conveniente di concentrare l'attenzione del senato sopra di esso, il quale soltanto offre gravi dubbiezze e gravi difficoltà. Quando il primo libro sarà votato, noi potremo dire di aver votato il codice intero.

Mi sono limitato alla presentazione del primo libro ancora per un'altra ragione.

Io credo che tanto sarà maggiore il credito di un codice, tanto più facile ne diverrà la discussione in entrambi i rami del parlamento, quanto più ampii siano gli studi preparatori, più largo il concorso dei giureconsulti del paese.

Però mi è sembrato che il governo avesse il debito di giovarsi per quest'opera nazionale di tutti i sussidii che la nazione poteva porgere, e fui quindi sollecito ad instituire giunte speciali in varie parti d'Italia e di rivolgermi a molti giureconsulti della penisola.

Le osservazioni che finora mi sono pervenute, e delle quali mi sono largamente giovato, riguardano il primo libro soltanto.

Io spero che tutti gli amici del paese

continueranno ad usarmi la benevolenza del loro concorso, e che, durante il tempo in cui il senato potrà occuparsi della discussione del primo libro, io sarò in grado di presentare i libri seguenti.

Ho dubitato, signori, se dal codice civile avessi dovuto staccare del tutto quelle disposizioni che d'ordinario si contengono nel primo libro, e che formano il soggetto della mia proposta.

A ciò mi conduceva un concetto scientifico da lunghi anni accarezzato.

L'idea fondamentale del codice civile è quella della proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggirano intorno a' beni.

Il primo libro del codice concerne invece i diritti di famiglia, per modo che a me è sempre paruto che questo primo libro sia una branca di leggi speciali, ed intermedie tra il codice civile e lo statuto.

Il codice civile riguarda l'individuo: il primo libro del codice la società di famiglia, lo statuto la società politica.

Nondimeno, poichè è innegabile che le disposizioni concernenti la famiglia abbiano pure grande attinenza col diritto privato, poichè sinora è stato usato di ritenere queste disposizioni come parte del codice, non ho voluto disdire un

fatto generalmente ammesso dagli altri codici.

Ma senza esitanza alcuna ho distaccato dal codice civile quelle disposizioni che nella maggior parte dei codici sono riunite in un titolo preliminare, e che riguardano non solamente il codice civile, ma ogni altra legge.

Queste disposizioni è stato mio pensiero di aggregarle alla legge che concerne appunto la pubblicazione di tutte le leggi e determina la loro efficacia nel regno. Però il progetto che ho l'onore di presentarvi comincia dalla cittadinanza.

Egli è vero che la cittadinanza si riferisce precipuamente ai diritti politici, ma essa serve di fondamento ancora ai diritti civili e ci porge il bandolo come discernere quali siano le leggi che regolano la capacità degli individui.

In questa parte il nuovo progetto non si discosta gran lunga dalla legge finora generalmente ricevuta.

Due sono le precipue fonti della cittadinanza, la condizione dei genitori e il luogo dello nascimento.

Quindi la legge provvede ai casi in cui queste due condizioni si mostrano in un certo conflitto. La cittadinanza

può conseguirsi con le nozze e con decreto del principe.

I cittadini hanno il pieno godimento dei diritti civili. Qual parte dei diritti civili concederemo agli stranieri?

Signori: Io ho esaminato particolarmente tutti i casi in cui dalle leggi sono limitati i diritti degli stranieri, e mi sono convinto che potevano annullarsi queste limitazioni senza danno. Però il nuovo codice concede allo straniero anche l'esercizio dei diritti civili.

Io sono sicuro che questa disposizione del nuovo codice farà in breve il giro del mondo. Nè da essa può temersi alcun danno pei cittadini, i quali anzi si trovano grandemente giovati, perchè essendo la reciprocanza il principio del diritto internazionale, quando i nostri concittadini vivono in paese straniero, aprendo il loro codice, potranno godere di quei diritti dei quali godono i cittadini del paese in cui si trovano.

Le disposizioni concernenti le giurisdizioni rispetto agli stranieri ho creduto che dovessero far parte del codice di procedura civile, e però esse non si trovano in questo 1° libro.

La cittadinanza non si perde che per la rinunzia, la quale può essere espressa

o tacita. È un omaggio renduto alla libertà dell'individuo.

I diritti civili si perdono per condanna. È quasi superfluo il dire che il nuovo codice esclude l'odiosa finzione della morte civile. Esso si limita a stabilire che la privazione de' diritti civili debbe essere effetto di condanna, ma appartiene alla legge penale il determinare i fatti e i modi pe' quali s'incorre nella privazione dei diritti civili.

Segue al titolo della cittadinanza, quello del domicilio.

Io non ignoro come molti abbiano creduto che questo titolo dovesse allogarsi nella procedura civile, ma è indubitato che, se il domicilio serve a determinare la competenza e la giurisdizione, importa anche per molti altri fatti che si attengono alle leggi, come per le ipoteche, per le successioni, per la tutela.

In quanto all'assenza, io non dovrei dir nulla, perchè in ciò si sono seguite le disposizioni che, prima date dal codice francese, sono divenute comuni a tutti i codici odierni. Il principio unico che regola queste disposizioni è il concetto di conciliare i diritti e gli interessi degli assenti con gl'interessi di coloro che potrebbero avere diritti dipendenti dalla morte dell'assente. Però vi sono i

tre noti periodi della presunzione di assenza, della dichiarazione di assenza, del possesso definitivo dei presunti eredi.

Ben debbo rendere al senato ragione delle disposizioni che concernono il matrimonio. Lo farò brevissimamente. Niuno ignora le lunghe contese, le ampie discussioni avvenute intorno alle relazioni fra la chiesa e lo stato; ma io credo di non errare affermando che il principio di libertà ha vinto anche in queste discussioni; e che la proposizione *libera chiesa in libero stato* è oramai un assioma del nostro diritto pubblico. Quali sono, o signori, le conseguenze di questo principio rispetto al matrimonio? Esse sono evidenti.

Lo stato ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue relazioni civili; ha diritto di regolarlo per quanto si attiene alla società civile.

Si è detto che il matrimonio sia un contratto; e, se con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi sieno alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri contratti, si è detto il vero; ma si cade in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto.

Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti: la vendita di un podere ed il matrimonio.

Il matrimonio è un'alta istituzione sociale che cade sotto le prescrizioni dello stato. Allo stato incombe di regolare i modi con cui la nuova famiglia si costituisce e determinarne i diritti.

Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la religiosa, ma questa è fuori della competenza dello stato.

Coloro i quali avversano il matrimonio civile riconoscono nello stato il diritto di regolare il matrimonio, ma essi desiderano che questo diritto sia contemperato con quello della potestà ecclesiastica. Si sono fatte di già molte prove, abbiamo noi l'esempio di parecchie transazioni; ma, signori, io credo che la legge civile debba escluderle del tutto. Quando la potestà civile e la potestà ecclesiastica, le quali hanno indole e norme diverse, tentano di concorrere insieme intorno ad un medesimo fatto, è impossibile che non ne seguano acerbi conflitti, e quel che è peggio ancora la soggezione dell'una o dell'altra di queste potestà, e la negazione della libertà di entrambe.

Se lo stato prescrive ai coniugi di

celebrare il matrimonio secondo un determinato rito religioso, allora esso invade, offende la libertà di coscienza dell'individuo. Se lo stato impone alla chiesa di far precedere o seguire al matrimonio civile il matrimonio religioso e cerca di avvalorare queste sue prescrizioni con sanzioni penali, allora invade i diritti della chiesa, viola la libertà della potestà ecclesiastica. So che si notano e si presagiscono pericoli e danni quando la legge si rimane nel campo del potere civile, ma non vi ha in questa arena via che si trovi scevra d'ogni pericolo. I minori pericoli, i minori danni saranno per quella legge che, rispettando la libertà degli individui e la libertà della chiesa, si restringa nel campo della sua competenza.

Quasi non ho bisogno di dire che il nuovo codice esclude affatto l'idea del divorzio.

Il divorzio produce gravi danni: più gravi ancora per i figli, che pei coniugi; ma più gravi dei danni che produce il fatto del divorzio sono i mali che genera la possibilità di esso.

Quando una legge, come già fu fatto altre volte, collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità

delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perchè quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto.

Ma, rimosso il divorzio, era necessario ammettere la separazione personale, essendo innegabile che in alcuni casi la convivenza tra i coniugi diventa impossibile.

La legge doveva determinare le cause abili a produrre quest'effetto e circondarle di tali garantie, che fosse resa impossibile una separazione capricciosa o effetto di passeggeri rancori.

Io non parlerò dei diritti e dei doveri dei coniugi: essi in verità non si apprendono nei codici, ma i codici hanno il debito di inscriverli.

Darò non di meno ragione di un mutamento che si trova nel codice che ho l'onore di presentare. Esso riguarda l'autorizzazione maritale.

Sa ognuno che l'autorizzazione maritale fu introdotta in Italia dalla legislazione francese. Nel sistema della comunione dei beni, siccome i frutti dei beni della moglie fanno parte dei frutti della comunione, era naturale che la moglie non potesse vendere od ipotecare senza l'autorizzazione del marito.

Questa autorizzazione fu estesa anche a' giudizi e ad altri casi.

Il sistema della comunione portava ancora un altro effetto, cioè doveva fare aprire un credito a favore della moglie contro del marito, il quale, intervenendo nei contratti che faceva la moglie, era tenuto responsabile. Di qui le ipoteche occulte e generali.

Era questo un sistema a cui si riannodavano molte disposizioni dell'antico diritto consuetudinario e che fu riprodotto nel codice francese.

Ebbene questo sistema non avrebbe fondamento storico presso di noi, perchè la comunione dei beni è un fatto in Italia inavvertito: l'ipoteca legale e generale mancherà per certo. La quistione quindi si presenta spoglia di ogni precedente, eccetto quello che ci è venuto dalla legislazione francese.

Ora, considerata sotto l'aspetto giuridico, è indubitato che la donna presso di noi ha la capacità di amministrare la propria fortuna, che il matrimonio non ha per se stesso l'efficacia di togliere la disponibilità dei propri beni: non la toglie al marito; non vi sarebbe dunque ragione giuridica perchè fosse tolta alla moglie.

Se la moglie ha l'obbligo di sovvenire

alla famiglia, quest'obbligo non è meno grave pel marito. Se si considera che il marito ama la propria prole, può dubitarsi che la moglie non l'ami ugualmente? Potrebbe dirsi soltanto che il marito abbia fatto assegnamento sui beni estradotali della moglie; ma egli ha mezzo per cautelarsi, facendo costituire in dote i beni della moglie, quando veramente faccia assegnamento sopra i medesimi. Ma se trascura questa cautela, evidentemente la sua negligenza non può essere soccorsa stabilendo una incapacità innaturale ed una soggezione che ripugna all'umana natura quando non sia necessaria.

Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti saranno regolati per consiglio comune; ma, se vien meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito, la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l'ultima scena di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi.

Un'altra modificazione che incontrerete è per la legittimazione. La legittimazione per susseguente matrimonio è ammessa come in tutti gli altri codici; però il progetto che io presento ammette anche quella per decreto del principe.

Non ignoro con quali armi questa legittimazione sia stata combattuta, ma mi è paruto e mi pare che in alcune condizioni sia un rifugio dato ad una prole sventurata ed a genitori infelici; il negar questo rifugio in certe rare, ma pur verificabili condizioni, sarebbe paruto quasi inumano. Importava solo di circondare questo sussidio di cautele tali che ne dovessero impedire in ogni modo l'abuso, e questo ho tentato di fare.

Nel progetto non troverete ammessa l'adozione: essa è un'instituzione che si innesta naturalmente ad alcuni ordini, i quali non sono più conformi alla vita della società odierna; essa costituisce un'artifiziale fattura de' rapporti di paternità e di figliazione in contraddizione del vero; spesso si mostra come mezzo di eludere e defraudare le prescrizioni della legge, e talvolta racchiude una immoralità.

Debbo dirvi poche parole intorno alla patria potestà; questa è conceduta al padre ed alla madre.

Il nuovo codice ha cercato di togliere alcune differenze che erano nel codice francese intorno a due punti, intorno cioè alla perdita dell'usufrutto per passaggio a seconde nozze, ed ai diritti coattivi che hanno i parenti sulla persona

dei figli. In questi due punti il progetto che ho l'onore di sottoporvi ha uguagliate le condizioni del padre a quelle della madre.

Il nuovo progetto non ammette la facoltà del padre di costringere in carcere il figlio, ma ciò non nasce da un esagerato rispetto alla libertà individuale. Il progetto che ho l'onore di sottoporvi ammette il diritto coattivo del padre sulla persona del figlio: egli può allontanarlo dalla propria casa; può collocarlo in un luogo lontano, in un istituto di educazione, ed anche in una casa di correzione; ma si è creduto che, stante le nostre opinioni, il carcere, quando non sia sofferto come misura preventiva, lasci sempre una sfavorevole impressione sulla persona che lo patisce, e si è pensato, eliminando il carcere, non già di affievolire la patria potestà, ma di preservare i genitori da un tardo ed irreparabile rimorso.

In quanto alla tutela, troverete le medesime disposizioni che sono generalmente adottate dagli altri codici.

Il principio fondamentale, a cui si fa ricorso, è quello di deferire la tutela ai prossimi parenti, come coloro che, guidati dall'affetto, si reputano i migliori per aver cura della persona del minore, e per amministrare i suoi beni.

Vi ha un'altra garantia nel codice oltre l'affetto dei parenti, l'organizzazione della tutela.

Questa organizzazione è stata avvalorata nel progetto che ho l'onore di presentare, perchè noi abbiamo renduta più ampia l'ingerenza del giudice; abbiamo renduto permanente il consiglio di famiglia; abbiamo infine instituito un registro di tutela in cui il minore, quando sarà maggiore, potrà trovare tutta la serie degli atti che risguardano la sua amministrazione.

Chiude il primo libro un titolo consecrato agli atti dello stato civile, ed è questo un registro dello stato delle persone.

Signori: io, presentando questo primo libro del codice, ho creduto di adempiere ad un dovere, e posso d'una sola cosa accertare il senato, di non aver risparmiato cure e fatiche per adempierlo degnamente; la mia opera qui finisce, e qui comincia quella del senato nel cui senno e patriottismo pienamente confido (*benissimo*).